

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA
PER LA CAVA DENOMINATA “STALLONI 2”
RICOMPRESA NEL SETTORE ESTRATTIVO N. 18 “SALVATERRA NORD”
AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 e 12**

FRA

L’**arch. GIULIANO BARBIERI** nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, (C.F. BRBGLN68L01I462R) agente nella sua qualità di Responsabile del 3° Settore “Urbanistica ed Edilizia privata” e non altrimenti in rappresentanza del Comune di Casalgrande, in seguito citato nel presente atto come “COMUNE”, con P.IVA 00284720356;

L’**arch. SALVATORE D’AMICO** nato a Messina il 25/05/1968, (C.F. DMCSVT68E25F158R) agente nella sua qualità di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” del Comune,

E

il sig. Romano Frascari, nato a Casalgrande (RE), il 13.07.1951 nella sua qualità di Legale Rappresentante della società **CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a.** (che in seguito verrà citata come Società) codice fiscale 00674130356, con sede a Salvaterra di Casalgrande (RE), Via XXV Aprile 70,

Visto:

- l’autorizzazione n° 22 del 06/03/2008 per l’esercizio dell’attività estrattiva della cava Stalloni e le successive proroghe annuali all’attività estrattiva;
- la convenzione rep.n.8908 del 27/02/2008 relativa alla citata autorizzazione 22/2008;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021 è stata adottata la “*Variante al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia ed agli strumenti urbanistici Comunali*”, in regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 12 della L.R. 20/2000 e art. 27 della L.R. 24/2017;

Visti:

- l’istanza di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Legge Regionale n.4/2018 smi, con procedimento unico relativa al Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava “*Stalloni 2*” della Calcestruzzi Corradini Spa trasmessa al Comune di Casalgrande, il 18/01/2023 con prot. 1128-1129-1130-1131;
- i contenuti della medesima istanza, con la quale si chiede di riattivare la cava, parzialmente scavata in base a precedente autorizzazione, per il completamento delle escavazioni in alcuni settori, fino alla profondità massima consentita di -18 metri, e con ampliamento verso ovest, con ripristino di tutta l’area di autorizzazione;

- la verifica dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie al Comune di Casalgrande in qualità di Ente procedente per la procedura di VIA ;
- la trasmissione della documentazione di VIA agli enti competenti da parte del Comune di Casalgrande, effettuata il 24/02/2023 con prot. 4078, con comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web comunale degli elaborati progettuali;
- la comunicazione di avvenuta pubblicazione dell'Avviso al Pubblico sull'Albo Pretorio e Avvio di Procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.16 "*Pubblicizzazione*" della Legge Regionale n.4/2018" con valore di comunicazione di "*Avvio del procedimento*" ai sensi degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge n. 241 del 1990, effettuata il 04/04/2023 con prot. 6779;
- che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute richieste di integrazioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti;
- che non sono pervenute osservazioni dal pubblico (cittadini, comitati, imprese ecc.);
- il parere di competenza di AUSL di Scandiano acquisito in data 26/04/2023 con prot. 8132, favorevole senza prescrizioni, ovvero "*vista la documentazione depositata agli atti e valutati i possibili impatti sanitari, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla procedura di VIA senza prescrizioni.*";
- il parere archeologico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, acquisito il 12/06/2023 con prot. 11268;
- il parere di competenza dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Settore Sicurezza territoriale e protezione civile Emilia, Ufficio Territoriale Reggio Emilia, in merito agli aspetti di cui alla LR n. 17/1991 e smi, pervenuto il 28/06/2023 con prot. 12679;
- la 1° seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n.4/2018, effettuata il 07/06/2023, ed annesso verbale protocollato il 12/06/2023 con n. 11324;
- il Parere di ARPAE, Servizio Territoriale di Scandiano, acquisto con prot. 13265 in data 06/07/2023;
- l' Atto di AUA del SAC di Reggio Emilia acquisto con prot 13341 in data 06/07/2023;
- la 2° ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n.4/2018, effettuata il 05/07/2023, ed annesso verbale conclusivo prot. 14156 comprendente tutti gli assensi ed autorizzazioni di tipo ambientale tra cui l'AUA, controfirmato dai rappresentanti di tutti gli enti presenti alla Conferenza ed avente valore di Provvedimento di VIA ai sensi art. 19 e 20 LR 04/2018, una volta formalizzato con Delibera di Giunta;
- la trasmissione dell'ultimo elaborato Piano Economico Finanziario - Computo metrico, necessario per la corretta quantificazione delle fidejussioni, acquisita con prot. 14705 del 22/07/2023;

- l'autorizzazione paesaggistica n. 5 rilasciata il 07/09/2023;
- la documentazione relativa al rinnovo dell'iscrizione alla White Liste trasmessa dal proponente ed acquisita in data 27/09/2023 prot. 18871, nonché il sito internet della Prefettura di Reggio Emilia aggiornato a Agosto 2023, in cui risulta che la Società in questione è in attesa del rinnovo dell'iscrizione alla White List;
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nell'ex Polo Estrattivo denominato "Salvaterra Nord" identificato dal n. 20 del P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10/2011 (ora Settore n. 20 dell'unico Polo estrattivo "Secchia", come da variante di PAE in salvaguardia e adottata con DCC n. 93 del 29/12/2021);
- che il Settore Estrattivo n. 18 è compreso nel Piano di Coordinamento Attuativo di iniziativa privata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2014 (P.C.A.);
- che l'area oggetto della domanda di autorizzazione è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 7 mappali 9-10-11-12-13-14 e Foglio 3 mappali 91-93, 95-117 di proprietà di Calcestruzzi Corradini, ed una piccola porzione corrispondente all'accesso di cava (già preesistente) ascritta al Fg. 3 mappale 96 di proprietà di Corradini Ella ed al Foglio 7 mappale 16 di proprietà Demaniale, per la quale esiste rispettivamente la scrittura privata e la concessione demaniale;
- che i terreni interessati dall'attività della cava sono in proprietà o disponibilità dell'esercente;
- che il percorso ciclo-pedonale previsto nel PAE sul lato est, è già stato realizzato sotto forma di Ciclovía regionale del F. Secchia esternamente all'area di cava, mentre quello originario previsto sul lato nord è già stato realizzato nell'ambito del ripristino finale della vicina Fondo Siberia 1;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'Art. 13 della L.R. 17/91 e dalle specifiche disposizioni di cui allegato 3 delle Norme di attuazione del PAE vigente;
- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. ___ del ___/___/___;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi così come ufficialmente pervenuti, atti che in seguito verranno citati come Progetto;
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

REL. 0A RELAZIONE SULLA CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI IN MATERIA URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

REL. 0B INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI AL PROGETTO DI CAVA – DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE DI RIFERIMENTO E FATTORI SINERGICI

ALLEGATO 1: IDENTIFICAZIONE CARTOGRAFICA POTENZIALI RECETTORI

ALLEGATO 2: INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SINERGIE DI IMPATTO

ALLEGATO 3: VALUTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

REL. 0C AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

REL. 0D SINTESI NON TECNICA

REL. 0E PIANO DI MONITORAGGIO

REL. 0F RICHIESTA DI ASSENSO ARCHEOLOGICO

REL. 0G RELAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO 1: RENDER FOTOGRAFICO

REL. 01 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

REL. 02 RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA

REL. 03 RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

ALLEGATO 1: CAPOSALDI – SCHEDE MONOGRAFICHE

ALLEGATO 2: NOMINA SORVEGLIANTE E DIRETTORE DI CAVA

REL. 04 RELAZIONE AGROVEGETAZIONALE – PROGETTO DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE

REL. 05i PROGRAMMA ECONOMICO FINANZIARIO – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

REL. 06 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

REL. 07 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

REL. 08 PROPOSTA DI CONVENZIONE

TAV. 01 COROGRAFIA

TAV. 02 STATO DI FATTO – PLANIMETRIA DI RILIEVO

TAV. 03 STATO DI FATTO – PLANIMETRIA CATASTALE AREE INTERVENTO E DISPONIBILITA'

TAV. 04 STATO DI FATTO – PLANIMETRIA DEI VINCOLI

TAV. 05 PROGETTO – PLANIMETRIA DELLE OPERE PRELIMINARI

TAV. 06 PROGETTO – PLANIMETRIA DI MINIMO E MASSIMO SCAVO

TAV. 07 PROGETTO – FASI ATTUATIVE DI MASSIMO SCAVO

TAV. 08 PROGETTO – SISTEMAZIONE MORFOLOGICA PLANIMETRIA DI MASSIMO SCAVO

TAV. 09 PROGETTO – SISTEMAZIONE MORFOLOGICA PLANIMETRIA DI MINIMO SCAVO

TAV. 10 PROGETTO – SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE PLANIMETRIA DI MINIMO E MASSIMO

TAV. 11 PROGETTO – SEZIONI 1 – 2 – 3 VUOTO ESTRATTIVO NORD – MINIMO E MASSIMO SCAVO

TAV. 12 PROGETTO – SEZIONI 4 – 5 VUOTO ESTRATTIVO SUD

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – SUPERFICIE DI CAVA

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 81.040 mq, con l'area di nuova escavazione (ampliamento o approfondimento) limitata solo alla porzione a nord dell'oleodotto, per un totale massimo di 23.860 mq. Sussistono pertanto aree già scavate e parzialmente tombate (lotto sud), ed ampie fasce di rispetto che non saranno escavate, utilizzate soltanto per finalità logistiche.

Art. 2 – TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE

Il materiale estraibile è costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1/a (Del. G.R. 70 del 21/01/1992), per un volume **massimo** di inerte utile estraibile di **209.570 mc** in caso di ottenimento dell'avvicinamento degli scavi in deroga, come da art. 104 del DPR n. 128/59 all'oleodotto militare (da 50 a 15 metri), al canale demaniale "Contea" (da 20 a 10 metri), alla Canaletta irrigua denominata "Canaletto Secchia" (da 20 a 7,1÷7,8 metri), ed a un edificio non abitato di pertinenza del Caseificio Sociale (da 20 a 15 metri), così come indicato dagli atti di progetto ed in conformità con quanto previsto dal PAE e PCA in termini volumetrici per l'area in questione. In assenza di avvicinamento degli scavi in deroga al citato DPR 128/59 il volume utile è pari a 117.268 mc.

Art. 3 – PROFONDITA' DI SCAVO

La profondità massima raggiungibile è di **-18 metri**, rilevati rispetto all'attuale piano di campagna originario e rispetto agli appositi capisaldi inamovibili.

Art. 4 – QUOTA DI FONDO CAVA

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Società dovrà porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione finale, ovvero delle operazioni di ritombamento.

Art. 5 – OPERE PRELIMINARI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

Preliminarmente alle opere di scavo si dovrà verificare che l'area sia:

- a) totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben visibile avente un'altezza non inferiore a 180 cm. Allo stesso modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi, esterne all'area di cava;
- b) provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da porsi in corrispondenza dell'ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprietà, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e quella di avviso di presenza di scavi aperti oltre a quello di divieto di oltrepassare la recinzione, quest'ultimi ripetuti ogni 50 m;
- c) provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;
- d) munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi.

Art. 6 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Società dovrà provvedere alla realizzazione e alla successiva manutenzione, della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a mt.1,80.

Agli accessi della cava dovranno essere posti appositi cancelli ben visibili, come disposto dall'art.11 delle NTA di P.A.E vigente:

La Società dovrà inoltre porre in opera, a sue spese, i seguenti manufatti previsti dagli artt. 9, 10 e 45 delle NTA di P.A.E vigente:

- a) l'installazione o la messa a disposizione, prima dell'inizio lavori di estrazione, di almeno due (2) piezometri (ai sensi dell'art. 10 delle NTA di P.A.E e del "Programma di monitoraggio e controllo ambientale" - approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014). Nella fattispecie della cava in oggetto, si prevede il mantenimento del piezometro P25 sud e la riattivazione del piezometro P24 "Stalloni" a valle della realtà estrattiva in sostituzione del piezometro P25Nord da rimuoversi in quanto interferente con l'area di scavo in ampliamento; la ditta dovrà fornire all'Ufficio tecnico comunale apposita cartografia in scala adeguata con l'ubicazione di tali strumenti, nonché fornire al succitato ufficio le letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con la cadenza stabilita dal Programma di monitoraggio e controllo comunale. Nell'ipotesi in cui siano rilevate anomalie nella qualità delle acque, il Comune potrà richiedere, motivando oggettivamente la domanda, la realizzazione di un ulteriore piezometro, con l'incremento proporzionale della frequenza di lettura dei dati.

- b) eventuali ulteriori capisaldi, rispetto al sistema di capisaldi ufficiali posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale come riportato nella Tav.DUB 10 di P.A.E vigente, comunque in modo tale da garantire la presenza di almeno 3 (tre) capisaldi topografici (comma 10 dell'art 45 delle NTA di PAE in salvaguardia);

Art. 7 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- Denominazione della cava
- Proprietà e Ditta Esercente
- Litotipo del materiale oggetto di coltivazione
- Direttore responsabile dei lavori
- Progettista
- Sorvegliante
- Estremi dell'atto autorizzativo
- Estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata
- Recapito telefonico del responsabile di cava

Art. 8 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente (criterio differenziale) dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva e presso i recettori non potrà superare in ogni caso i limiti di immissione della classe acustica della corrispondente zona di riferimento (Classe III: 60 dB (A) in periodo diurno; Classe V: 70 dB(A) in periodo diurno).

Per quanto riguarda le emissioni acustiche sono fatti salvi i contenuti del "Nulla-Osta Acustico" acquisito in forma di AUA, nonché dall'eventuale successiva Autorizzazione Comunale in deroga delle attività rumorose per la fase di scotico del cappellaccio di cava.

Art. 9 – LAVORI DI ESCAVAZIONE

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti alla coltivazione del materiale ancora giacente alla data di sottoscrizione della presente convenzione:

- il terreno agricolo nonché il terreno sterile (cappellaccio) scavato non potrà essere ceduto a terzi e dovrà essere accantonato nell'area di cantiere o nelle sue pertinenze per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.

- la profondità massima raggiungibile è pari a -18,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Società conformemente alla profondità prevista all'art.22 delle NTA del P.A.E vigente;
- conformemente a quanto stabilito dall'art.22 delle NTA del P.A.E vigente, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di +1,5 metri rispetto il livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto. La Società dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;
- qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel P.A.E, la Società dovrà mantenere comunque il franco previsto dal precedente punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'Autorizzazione secondo i tempi e modi previsti dall'art.16 della L.R. n.17/91 e s.m.i. e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);
- in ogni fase di coltivazione dovrà essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque di superficie esterne: le opere relative fanno parte del progetto;
- realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale;
- predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014;
- gli escavatori e le pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/6602 e 89/514 in materia di limitazione del rumore emesso. A riguardo si dovranno tenere in considerazione le prescrizioni impartite nel "Nulla-Osta Acustico" acquisito in forma di AUA, nonché dall'eventuale successiva Autorizzazione Comunale in deroga delle attività rumorose per la fase di scotico del cappellaccio di cava o di escavazione nei primi metri del banco ghiaioso nella porzione sud-est della cava.
- Fintanto che non verranno consegnate le fideiussioni in originale, le uniche attività autorizzabili sono quelle relative alle opere preliminari, ovvero non potranno essere effettuati i lavori di escavazione delle ghiaie.

Art. 10 – VIABILITA'

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- a) gli automezzi in uscita dalla cava, qualora uscissero direttamente verso la viabilità ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico; è fatta eccezione per i dumpers in quanto speciali automezzi di cava, non targati e non abilitati al transito sulla viabilità ordinaria;
- b) l' esercente si impegna a mettere in campo tutte le azioni e prassi gestionali al fine di prevenire e ridurre il sollevamento e l'aerodispersione di polveri, nel rispetto dell'AUA;
- c) considerando che l'accesso da e per la cava Stalloni 2, avverrà unicamente con la pista camionabile demaniale lungo il F. Secchia, non sussiste l'obbligo di pavimentare la pista di accesso per un percorso non inferiore a 100 metri rispetto il cancello d'ingresso all'area di cava, come richiesto dalle NTA di PAE.

Art. 11 – TERRENO AGRICOLO E TERRENO DA ACCANTONARE

La movimentazione del cappellaccio dovrà essere eseguita con l'impiego di escavatore a benna liscia. Il terreno sterile e/o agricolo scavato dovrà essere accantonato separatamente nell'area di cava (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. e del D.Lgs n.117/2008), per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione ambientale finale così come previsti dagli atti di progetto approvato.

Art. 12 – PRESENZA DI MATERIALE STERILE

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della corretta computazione della volumetria utile estratta e della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e D.Lgs n.117/2008).

Art. 13 – FASI DEI LAVORI DI ESCAVAZIONE E RISISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, così come da variante, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Tutte le parti dell'area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare completamente sistemate entro il quinto anno di validità della presente convenzione (più un eventuale anno di proroga). L'inerzia della Società nelle risistemazioni e quindi nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell'attività estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il Comune, sentito il parere del “*Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia*” dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Società o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

TITOLO II°

TARIFFE – GARANZIE – OBBLIGHI

Art. 14 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, al “*Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia*” e alla Unità Sanitaria Locale competente (art.7 di NTA di P.A.E vigente), nominando il Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante ed a trasmettere copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 15– DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 17/91 smi e dell'art. 15 delle norme tecniche del P.A.E. comunale l'Autorizzazione all'attività estrattiva e di sistemazione ambientale avrà una durata di **5** (cinque) anni, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

Art. 16 - PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non potranno, comunque, avere

durata complessiva superiore a quanto stabilito dalla normativa vigente, e successivamente potranno essere valutate anche in relazione all'art. 38 bis e 49 delle NTA del PAE.

Art. 17 - TARIFFE / ONERI PER ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma commisurata alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti anche da eventuali varianti alla D.G.R citata.

In conformità a quanto previsto dalla LR 18/2016 “*Testo unico per la promozione della legalità*” ed alla DGR 1783/2017 “*Approvazione delle prime direttive operative per l’attuazione degli art. 41 e 47 comma 3 della LR 18/2016*” nonché quanto previsto dalla successiva Revisione delle Direttive sopracitate con DGR 2029 del 18 Novembre 2019, la Società Calcestruzzi Corradini S.P.A. si impegna a trasmettere al Servizio di Sicurezza Territoriale di Reggio Emilia ed al Comune tutto quanto previsto dalle disposizioni normative citate per quanto riguarda mezzi utilizzati e le relative imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall’attività di cava, con applicazione dell’art. 6 della stessa DGR in merito alla possibile riduzione del 10% degli oneri sull’attività di escavazione.

Art. 18 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell’Art. 12 della L.R. n. 17/91, considerando che nell’area di cava è già presente una certa quantità di materiale di tombamento nella porzione sud, la Società dovrà presentare idonee garanzie finanziarie complessivamente pari a € 1.773.836,89 somma corrispondente al 100 per cento della spesa presunta (scavi in deroga inclusi), IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di sistemazione finale e delle successive manutenzioni post-esercizio, con le seguenti specifiche e prescrizioni:

- a) l'ammontare della 1° garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di € **1.693.744,42** , corrispondente al 100 per cento della spesa presunta per opere di sistemazione, IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, di cui € 1.510.718,41 per la sistemazione morfologica, e € 183.026,01 per la sistemazione vegetazionale. Contestualmente, il Comune di Casalgrande svincolerà le fideiussioni già in essere pari ad € 659.445,00 relative al precedente progetto ed annessa autorizzazione del 2008;
- b) l'ammontare della 2° garanzia finanziaria, relativa alla sola manutenzione dell’impianto agrovegetazionale realizzato è definito nel successivo articolo 18bis;

- c) le garanzie di cui al precedente comma sono costituite a mezzo di _____ (fideiussione bancaria o assicurativa di primo istituto) contratte in data _____ presso l'Istituto _____, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;
- d) il valore delle garanzie in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;
- e) entro quindici giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;
- f) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera e), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;
- g) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;
- h) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente riduzione del valore della garanzia fideiussoria, se richiesta.

L'aggiornamento della garanzia dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

Art. 18 bis – GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino della vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrà presentare garanzia finanziaria a copertura dei costi di manutenzione delle piantumazioni per un tempo di cinque anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di € **80'092,46** (IVA compresa al 22%) pari al 100% della spesa presunta per la manutenzione, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto; tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art. 18.

Lo svincolo della fideiussione avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovrà risultare da apposito

certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 19 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE

Lo svincolo della 1° fideiussione di cui all'art. 18 è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale, condotta in base alle NTA del PAE. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

a bis) con le medesime procedure di cui alla lettera a), a parziale ultimazione dei lavori di sistemazione finale previsti da progetto, e su specifica richiesta della Ditta corredata da una attestazione dei lavori fino a quel momento conclusi redatta a firma del direttore lavori, è ammesso lo svincolo della quota-parte dell'importo di garanzia finanziaria corrispondente, previo collaudo da parte dell'Ufficio tecnico;

b) fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale;

c) la Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

d) Lo svincolo della 2° fideiussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo pari a 5 anni successivi all'impianto, che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 20 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di 180 giorni

per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fideiussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 21 - OPERE CONNESSE CON L'ATTIVITA' - DANNI

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative; nella fattispecie, poiché sia il trasporto dei materiali in uscita sia il conferimento dei materiali di tombamento avverrà con mezzi pesanti dalla pista camionabile demaniale che interseca la Ciclovia regionale di recente realizzazione, si dovrà garantire per tutta la durata della cava, la costante manutenzione del passaggio sulla stessa Ciclovia e la sua corretta funzionalità.

Art. 22 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n° 634.

Art. 23 – PERMESSO DI COSTRUIRE (o CILA/SCIA)

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal D.P.R n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art.12 del D.P.R n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n.15/2013 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale, purché ricompresi nell'area di autorizzazione della cava. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio

(CILA/SCIA/Permesso di Costruire) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 24 - MANCATO PAGAMENTO ONERI

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 17 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 della L.R. n° 17/91 smi), nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art.25- MISURE E CONTROLLI – RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori, in base alla normativa vigente (LR 17/1991).

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di ottobre-novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso autocertificazione asseverata del direttore di cava o tecnico abilitato.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di ottobre-novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9.

In relazione all'art. 45 comma 11 delle NTA di PAE in salvaguardia, al fine di garantire il monitoraggio della risorsa estrattiva, dovranno essere effettuati rilievi topografici dell'intera

area di cava ogni 6 (sei) mesi, da parte dei tecnici abilitati individuati dal Comune, con restituzione delle valutazioni sulle volumetrie di scavo e riporto, come in sede di Relazione Annuale.

Art. 26 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 27 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 15 della presente convenzione, delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 16, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 20.

Art. 28 - VARIANTI

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. n° 17/91 smi agli artt, 11, 12, 13, 14.

Art. 29 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

Art. 30 – DEROGHE ex ART. 104, D.P.R. N° 128/59

L'escavazione nelle fasce di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. n° 128/59, è subordinata al preventivo rilascio della specifica autorizzazione Regionale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. n° 17/91 smi, anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 31 - SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato e nelle disposizioni vigenti del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. Rientrano fra i materiali di ritombamento ammessi nella sistemazione di cava i rifiuti di estrazione definiti ai sensi del D.Lgs 117/2008 compresi i limi di frantoio, i materiali terrosi di risulta da attività di scavo catalogati sottoprodotti ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, nonché ogni altra tipologia di materiale idoneo come definito all'art. 34 delle NTA del PAE. Non è ammesso il conferimento in cava di materiali classificati "rifiuti" di cui alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Poiché nell'ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale è necessario utilizzare per il ritombamento anche materiali terrosi da attività di scavo di provenienza esterna, il conferimento in cava dei citati dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e specifiche del D.P.R n.120/2017 e ss.mm.ii. "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...*".

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiale, la ditta dovrà in tutti i casi munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 32 – RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 33 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

Art. 34 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione.

Art. 35 - SISTEMA DI CONTEGGIO DEI MEZZI e PESATURA INERTI

In base all'art. 45 comma 9 delle NTA di PAE in salvaguardia, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.93 del 29/12/2021, nonché alla particolare logistica della cava, è obbligo della Ditta installare idonei sistemi che consentano il monitoraggio del flusso dei camion e/o dumper in entrata ed in uscita dalla cava. Con frequenza giornaliera, è obbligo della Ditta trasmettere al Comune di Casalgrande, secondo le modalità e disposizioni da esso stabilite, il conteggio dei camion e/o dumper registrato dal sistema di monitoraggio citato, distinto per modello-camion identificativo.

In contraddittorio con il Comune saranno concordati con l'Esercente il valore del peso di volume e l'indice di aumento di volume fuori banco dell'inerte estratto, nonché la capacità volumetrica di carico per ogni camion-dumper/modello registrato a servizio dell'attività di cava, quali valori di riferimento da assumersi per eventuali contabilizzazioni.

In ogni modo, la contabilizzazione volumetrica dell'inerte desumibile tramite il sistema di conteggio camion e/o dumper consentirà di fornire al Comune informazioni del tutto indicative dello sviluppo dell'attività di coltivazione. Il Volume estrattivo di inerte utile (che concorre al massimo autorizzato sulla durata complessiva della cava), nonché il riferimento per la determinazione degli oneri dovuti ai sensi dell'art.17, rimane quello computato tramite rilievo topografico e comunicato nell'ambito della relazione annuale di cui all'art.25.

Rimane comunque facoltà del Comune richiedere alla Ditta, con giustificato motivo, l'affiancamento al sistema conteggio camion e/o dumper di un meccanismo di pesatura degli inerti estratti, ubicato anche esternamente all'area di cava purché in stretta associazione ad essa, con impegno dell'Esercente a trasmettere giornalmente al Comune, secondo le modalità e disposizioni da esso stabilite, il conteggio dei quantitativi monitorati.

In caso di guasto al sistema di conteggio dei mezzi e/o trasmissione dei dati citati, da comunicare puntualmente al Comune, il sistema dovrà essere riparato prima possibile, ed in ogni modo entro 60 giorni, senza che vi sia necessariamente l'interruzione dell'attività di scavo e trasporto del materiale utile autorizzato.

Art. 36 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dei volumi di escavazione per il calcolo degli oneri annuali di legge. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Art. 37 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 38 - REGIME DI SALVAGUARDIA DEL PAE ADOTTATO

In riferimento alla "*Variante al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia ed agli strumenti urbanistici Comunali*", adottata il 29/12/2021 ed in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000, si recepiranno, in contraddittorio, le eventuali modifiche apportate nella successiva approvazione del PAE, con particolare riferimento agli aspetti definiti nelle NTA, qualora queste abbiano risvolti operativi sul progetto convenzionato.

Rientrano nella fattispecie dell'art. 29-1° periodo della Convenzione, come varianti non sostanziali, anche le eventuali modifiche al progetto di coltivazione e sistemazione nonché alla convenzione estrattiva che, anche su istanza dell'Esercente, si rendessero necessarie al fine di conformare l'attività estrattiva alle eventuali ulteriori e/o differenti disposizioni conseguenti all'esito dell'approvazione della Variante di PAE adotta con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021.

Art. 38 bis - OPERE PUBBLICHE CONNESSE

In riferimento alla citata “*Variante al PAE*” ed annesso apparato normativo, in considerazione della particolare casistica di quest’area di cava, autorizzata nel 2008, ora attualmente parzialmente tombata nella porzione sud e con ampliamento e/o approfondimento delle escavazioni nelle altre porzioni, considerati i molteplici incontri tra Amministrazione comunale ed esercente volti a concretizzare la possibilità di realizzare un bacino irriguo all’interno di altre cave di proprietà/disponibilità dell’esercente, come auspicato dal PTCP, e vista l’importanza e la complessità nella pianificazione di quest’opera pubblica, nonché gli impegni realizzativi che l’esercente intende garantire in conformità alle NTA di PAE in salvaguardia per predisporre le relative cave a bacino irriguo con le opportune geometrie e caratteristiche, si ritiene assolta la disposizione di cui all’art. 38bis delle NTA della Variante PAE.

Art. 39 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all’interpretazione e/o all’esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d’ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell’art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l’accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 40 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.

Art. 41 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di “Titolare del trattamento”, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all’indirizzo mail

privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l'ufficio Protocollo del Comune utilizzando l'apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta all'ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

Art. 42 – CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procederà alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi all'attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 18/2016 e al vigente "Protocollo di Legalità – Provincia di Reggio Emilia", l'efficacia degli atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013, entrambi nel testo vigente) è condizionata dall'attestazione dell'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159/2011.

Nel caso in cui l'avente diritto al titolo si avvalga della facoltà di autodichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non veritiera, si procederà all'annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente).

Letto e sottoscritto.

Casalgrande li _____

Per il Comune di Casalgrande RE

Responsabile del 3°Settore "Pianificazione Territoriale"

Responsabile del Settore "Lavori Pubblici"

Per la Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A.

Il Legale rappresentante

BPER: Banca

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA n. 03830780361 - Capitale sociale Euro 2.104.315.691,40 - Codice ABI 5387,6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Adesente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387,6 - Telefono 059.202111 - Telefax 059.202033 - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it - Istituzionale.bper.it

Ns Rif/Our Ref 18243769

Ufficio fideiussioni/rd

Spett.le
Comune di Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà, 1
42013 Casalgrande (RE)

Premesso:

- che tra il Comune di Casalgrande e la Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. con sede in Salvaterra di Casalgrande (RE), Via XXV Aprile, 70, è in corso di stipula una convenzione avente ad oggetto l'esercizio dell'attività estrattiva della Cava di ghiaia e sabbia, denominata "STALLONE 2" identificata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al foglio 7 mappali 9-10-11-12 -13-14 e foglio 3 mappali 91-93-95-117 di proprietà di Calcestruzzi Corradini S.p.A.;
- che il Comune di Casalgrande a garanzia dell'esecuzione di quanto sopra e dell'adempimento di tutti gli altri obblighi derivanti dalla succitata Convenzione, ha richiesto, tra l'altro, il rilascio di una fidejussione bancaria fino alla concorrenza di € 1.693.744,42 corrispondenti al 100% della spesa presunta per opere di sistemazione, IVA compresa di cui € 1.510.718,41 per la sistemazione morfologica, e € 183.026,01 per la sistemazione vegetazionale come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto;

Tutto ciò premesso

la sottoscritta BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena (MO), Via San Carlo n. 8/20 (di seguito la "Banca"), iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Società appartenente al Gruppo BPER BANCA Partita IVA 03830780361, capitale sociale versato di euro 2.104.315.691,40 i.v., codice ABI 5387,6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritto all'albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 4932, in persona di _____ nato/a a _____ il _____, in qualità di _____, munito dei poteri occorrenti per impegnare legalmente la Banca, essendo autorizzato a firmare gli atti di fidejussione in nome e per conto della Banca stessa in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 27 aprile 2017, si costituisce con la presente fidejussione solidale della Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. con sede in Salvaterra di Casalgrande (RE), Via XXV Aprile, 70, a favore del Comune di Casalgrande fino alla concorrenza massima di € 1.693.744,42= (Euro unmilione seicentonovantatremilasettecentoquarantaquattro/42=) a garanzia degli obblighi di convenzione N.-----del-----corrispondenti alla sistemazione morfologica e la sistemazione vegetazionale, con l'impegno da parte della Società Calcestruzzi Corradini S.p.A. a richiedere annualmente la produzione di atti di integrazione alla presente fidejussione al fine di adeguare l'importo stesso, in base allo stato dei lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione dedotta dagli indicatori ISTAT dell'indice generale del costo di costituzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è rilasciata la presente fidejussione. Tale fidejussione la sottoscritta Banca presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la Ditta sopraccitata fino a dichiarazione liberatoria di codesto Comune e senza attendere la sentenza giudiziaria.

Resta inteso che la Banca sottoscritta si impegna fin d'ora a versare, in caso di eventuale escussione, l'importo come sopra garantito entro quindici giorni dalla semplice richiesta di codesto Comune, senza alcuna riserva.

Quanto sopra indipendentemente dal fatto che la Ditta sopraccitata abbia pagato o meno il premio annuo inerente la fidejussione.

Si precisa inoltre che fintanto che codesto Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, la sottoscritta Banca accetta incondizionatamente di mettere a disposizione del Comune stesso una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa alla sottoscritta Banca con lettera raccomandata sia motivata da dichiarate inadempienze delle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo del Comune.

BPER Banca S.p.A.

SPAZIO PER APPOSIZIONE
OLOGRAMMA

BPER:

Banca

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 - Capitale sociale Euro 2.104.315.691,40 - Codice ABI 5387,6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A. Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387,6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it - istituzionale.bper.it

Ns Rif/Our Ref 18244526

Ufficio Fideiussioni/rd

Spett.le
Comune di Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà, 1
42013 Casalgrande (RE)

Premesso:

- che alla Società Calcestruzzi Corradini S.p.A. con sede in Salvaterra di Casalgrande (RE), Via XXV Aprile n. 70, di seguito chiamata l' "Impresa" avete concesso l'attività estrattiva nell'ambito della cava denominata "Stalloni 2", come da Vostro Atto autorizzativo n.----- del----- che a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, come da Convenzione Rep.----- N.----- del ----- e come equivalente del deposito cauzionale d'obbligo, è consentita la prestazione di una fidejussione bancaria di Euro 80.092,46.= (Euro ottantamilanovantadue/46.=) iva compresa al 22% pari alla spesa presunta per la manutenzione della durata di 5 anni.

Ciò premesso, la sottoscritta BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena (MO), Via San Carlo n. 8/20 (di seguito la "Banca"), iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al Gruppo BPER BANCA Partita IVA 03830780361, capitale sociale versato di euro 2.104.315.691,40 i.v., codice ABI 5387,6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritto all'albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 4932, in persona di _____ nato/a a _____ il _____, in qualità di _____, munito dei poteri occorrenti per impegnare legalmente la Banca, essendo autorizzato a firmare gli atti di fideiussione in nome e per conto della Banca stessa in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 27 aprile 2017, si costituisce fidejussore a Vostro favore nell'interesse dell'Impresa, per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza di Euro 80.092,46.= (Euro ottantamilanovantadue/46.=).

Di conseguenza la sottoscritta Banca provvederà a versarvi quanto dovuto dall'Impresa, dietro Vostra prima richiesta scritta a mezzo P.E.C. o lettera raccomandata a.r., dichiarante l'inadempimento della stessa agli obblighi contrattuali e ciò rimossa ogni opposizione da chiunque proposta e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del Vostro credito senza bisogno di costituzione in mora dell'Impresa, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia al beneficio del termine di decadenza di cui all'art. 1957 Codice Civile, con l'impegno da parte della Società Calcestruzzi Corradini S.p.A. a richiedere annualmente la produzione di atti di integrazione alla presente fidejussione al fine di adeguare l'importo stesso, in base allo stato dei lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione dedotta dagli indicatori ISTAT dell'indice generale del costo di costituzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è rilasciata la presente fidejussione.

L'importo che sopra richiestoci Vi verrà corrisposto mediante bonifico bancario presso la Banca e sul conto corrente che dovrete indicare nella lettera raccomandata a.r. di escussione ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

L'osservanza delle modalità di escussione suindicate è essenziale agli effetti della validità, efficacia e ricevibilità dell'escussione stessa, che, in difetto, si ha per non avvenuta.

La presente garanzia resterà valida per anni 5 (cinque) e cioè dalla data odierna al 29.12.2028 e comunque sino a che la sottoscritta Banca non sarà da Voi espressamente dichiarata svincolata da ogni obbligo nei Vostri confronti o fino a che non ci sarà stato restituito il presente atto a titolo di liberazione della Banca da ogni obbligazione di garanzia nei Vostri confronti.

Ogni richiesta e/o comunicazione in ordine alla presente garanzia dovrà pervenire presso: BPER Banca S.p.A. – Ufficio Fideiussioni Italia – Via Danimarca n. 140 – 41122 Modena – e/o PEC all'indirizzo garanzie@pec.gruppobper.it.

BPER Banca S.p.A.

SPAZIO PER APPOSIZIONE
OLOGRAMMA